



Parma li 9 MAR. 2014

**Ministero dei beni e delle attività  
culturali e del turismo**

SOPRINTENDENZA PER I BENI  
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI  
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA  
Via Bodoni, 6 - 43121 Parma  
Tel. 0521-212311, fax 0521-212390

Ai Sindaci dei COMUNI DELLA  
PROVINCIA DI PARMA

Sindaci dei COMUNI DELLA  
PROVINCIA DI PIACENZA

prot. n. 1456 allegati:

risposta al foglio del

OGGETTO: Applicazione normativa di tutela D.Lgs.42/2004 e s.m.i. recante *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*

La scrivente, nello spirito di leale collaborazione che da sempre connota i rapporti delle nostre amministrazioni, ritiene utile richiamare l'attenzione (a mero titolo esemplificativo) su alcune problematiche proprie, legate alla definizione degli obiettivi prioritari concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e comunque in coerenza con la normativa di riferimento (**D.Lgs.42/2004 e s.m.i.:** *Codice dei beni culturali e del paesaggio - di seguito: Cod.* -).

Premesso che, ai sensi dell' **Art. 2, Cod.** il patrimonio culturale italiano risulta distinto in "beni culturali propriamente detti" e "beni paesaggistici" (anche se inseriti nella stessa norma - rispettivamente alla *Parte II* e alla *Parte III* - essi rispondono in realtà a coefficienti valutativi e procedure differenti) si segnalano quei particolari obblighi conservativi che, in quanto attivi pur privi di apposito provvedimento ministeriale (la c.d. 'notifica'), possono creare maggiori equivoci.

Tra essi, è senz'altro preminente la condizione imposta dal combinato disposto degli Artt. 10 e 12 ("*Parte II*") che prescrive che le cose immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, la cui esecuzione risalga ad oltre settant'anni e il cui autore risulti deceduto, sono da considerare *ope legis* assoggettate a tutela monumentale (incluse vie, piazze e spazi urbani). I meccanismi di individuazione di questa particolare categoria di beni sono in ogni modo facilmente ricavabili dal medesimo **Art.12** (si veda al riguardo il sito riservato [www.benitutelati.it](http://www.benitutelati.it)). Fino a quando non sia stata effettuata la verifica, le cose di cui all' **Art 10, comma 1** sono precauzionalmente sottoposte alle disposizioni di tutela (anche se il citato procedimento di accertamento dovesse concludersi con esito negativo, cioè con dichiarazione di 'interesse nullo'). Pari applicazione per il patrimonio immobiliare riconducibile a enti, istituti pubblici e persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Si segnalano altresì le limitazioni derivanti dal combinato disposto degli Artt. 11, 50, 169 ("*Parte II*" e "*Parte IV*"), articoli che trattano le '*Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela*', ovvero gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi, esposti o non alla pubblica vista, sia su edifici pubblici che privati. Detti articoli stabiliscono, in maniera inequivocabile, che il distacco di tali apparati decorativi può essere attuato solo se espressamente autorizzato dal soprintendente, anche se non vi sia mai stata la dichiarazione di vincolo.

Per quanto riguarda i vincoli paesaggistici ("*Parte Terza*", *Cod.*, da non confondere con la 'tutela monumentale'), le cui funzioni amministrative di riferimento sono

transitate dapprima alle Regioni (**DPR 616 del 1977**) e successivamente da queste ai Comuni, si vuol far notare che sul piano strutturale i vincoli di legge individuati per categorie, direttamente dalla legge in ragione del loro interesse paesaggistico (già "*Legge Galasso*" del 1985, oggi **Art.142 Cod - aree tutelate per legge -**) assimilabili a ben vedere all'istituto dell' *ope legis* ex **Art. 12**, presentano una natura del tutto diversa rispetto ai vincoli "tradizionali" (quelli per intendersi di tipo provvedimentoale: **Artt.136 -141 Cod. - Individuazione dei beni paesaggistici -**). Nell'un caso la dichiarazione di notevole interesse pubblico è presunta per legge ed è predicata 'in automatico' a intere aree territoriali individuate in base a criteri geografici o ubicazionali. Nell'altro caso i beni possono essere effettivamente assoggettati alle misure di tutela predisposte dal Codice solo qualora vengano specificatamente descritti attraverso una dichiarazione di notevole interesse pubblico (**Artt. 138-140**), a conclusione di un procedimento accertativo effettuato in base ai criteri indicati dalla norma in commento, comprensivo dell'esatta perimetrazione cartografica del provvedimento medesimo.

Pur non configurandosi aspetto statisticamente cruciale, tuttavia di competenza del MiBACT e comunque indispensabile al comune obiettivo della qualità architettonica e urbanistica del contemporaneo, preme alla fine ricordare ulteriori e opportuni collegamenti legislativi. Si tratta della **legge n° 633 del 22 aprile 1941, Protezione del diritto d'autore**, con specifico riferimento all'Art. 20, che interessa quelle opere di architettura contemporanea e di autore vivente riconosciute con specifico atto dalla competente autorità statale (cioè dal Ministero) se portatrici di importante carattere artistico (**Art. 37, comma 2, Cod.:** in tal caso le eventuali modifiche spetteranno esclusivamente all' architetto\autore) e della **legge 29.7.1949 n.717 "Arte negli edifici pubblici"**, cosiddetta *legge del 2%*, le cui linee guida sono state approvate con Decreto del Ministero delle infrastrutture 23.3.2006 (pubblicato sulla G. U. del 29 gennaio 2007), che dispone l'inserimento di opere d'arte (realizzazione o acquisto) negli edifici pubblici, ad esclusione degli edifici industriali, alloggi popolari, scuole e università, con l'accantonamento di una quota non inferiore al 2% dell'importo effettivo dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza e dell'Iva), pena la non collaudabilità dell'opera.

Informazioni aggiuntive nel sito dedicato: <http://www.sbap-pr.beniculturali.it/>.

IL SOPRINTENDENTE  
Dr. Arch. Gian Carlo Borellini



Referenti istruttoria. Per il territorio di Parma: dott.ssa Chiara Burgio, funz. storico dell'arte, [chiara.burgio@beniculturali.it](mailto:chiara.burgio@beniculturali.it) - per il territorio di Piacenza: dott.ssa Anna Coccioli Mastroviti, funz. storico dell'arte, [anna.cocciolimastroviti@beniculturali.it](mailto:anna.cocciolimastroviti@beniculturali.it)

Lettera inviata solo tramite 'mail'. Sostituisce l'originale ai sensi dell'Art. 43, c. 6, DPR 445\2000